

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio affari istituzionali delle autonomie locali - sede di Udine	tel + 39 0432 555 504 fax + 39 0432 555 465 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

prot. n. 4840 del 14 febbraio 2013  
Riferimento: prot. n. 41299 del 3 dicembre  
2012

Udine, 13 febbraio 2013

oggetto: Competenza all'irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione di una norma del Codice del consumo.

Il Comune chiede di conoscere un parere in merito all'individuazione dell'autorità competente alla determinazione ed irrogazione della sanzione amministrativa comminata per violazione di una norma del Codice del consumo. Più in particolare, si tratterebbe dell'avvenuta violazione dell'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) il quale impone che i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea, nonché degli artt. 7 e 11 del medesimo Codice del consumo.

Sentiti il Servizio legislazione e semplificazione della scrivente Direzione centrale ed il Servizio commercio della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, si esprimono le seguenti considerazioni.

Il D.Lgs. 206/2005, all'articolo 11, dispone che: *"È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo"*. Il successivo articolo 12 prevede, poi, che: *"Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. [...] Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. [...] Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista"*.

Se a livello di normativa statale, il tema delle sanzioni amministrative è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nella Regione Friuli Venezia Giulia vige, altresì, la legge

regionale 17 gennaio 1984, n. 1 per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione di leggi statali e regionali nelle materie di competenza della Regione.<sup>1</sup>

Ai fini dell'individuazione della disciplina sanzionatoria applicabile e quindi della autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione pare necessario, in considerazione del principio del parallelismo, in base al quale la materia sanzionatoria accede alla disciplina normativa sostanziale, verificare preliminarmente a quale ambito di competenza (regionale o statale) appartenga la normativa violata.

Si consideri, al riguardo, come l'articolo 1 del Codice del consumo, nell'indicare le proprie finalità e oggetto, specifica che esso *“armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti”*. Si tratta di una tutela che abbisogna di un'uniforme applicazione sul territorio nazionale e che si distingue nettamente dalla disciplina della mera commerciabilità dei prodotti (rientrante questa nella competenza regionale).

Anche il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, adunanza generale del 20 dicembre 2004, n. 11602, esprimendosi sullo schema di decreto legislativo e affermando come la disciplina contenuta nel Codice del consumo rientri *“a più di un titolo nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'art. 117 Cost., soprattutto sotto il profilo dell'ordinamento civile (lett. l) del secondo comma)”* risulta orientato nello stesso senso.

La Relazione illustrativa al Codice del consumo<sup>2</sup> afferma esplicitamente che *«Le regole raccolte nel “Codice” sono tutte di matrice e di competenza statale»*. La medesima relazione, inoltre, evidenzia come *“la vigente formulazione dell'articolo 117 della Costituzione riconosce il ruolo essenziale della legislazione statale in materia di disciplina del processo unitario del consumo, nella prospettiva della finalità di tutela del consumatore”*. A tale fine richiama, tra gli altri, il disposto di cui all'articolo 117, comma secondo, lett. l) della Costituzione, concernente l'*“ordinamento civile”*, e lett. m) afferente la *“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”*.

Ad ulteriore conferma della non sussumibilità delle norme in esame nella materia del commercio, va rilevato che nella Relazione illustrativa al Codice del consumo si afferma che: *«Il rilievo sostanziale e sistematico della disciplina del consumo e della tutela dei consumatori, inoltre, esclude la mera riconduzione alla più ristretta materia del solo “commercio”, inteso come regolamentazione, prevalentemente amministrativa, delle relative attività»*.<sup>3</sup>

Recentemente il Consiglio di Stato, seconda sezione, nel parere del 25 giugno 2012, n. 3015, al fine di individuare quali competenze permangano allo Stato per assicurare in maniera unitaria la *“tutela del consumatore”*, ha fatto proprie, riproducendole, le considerazioni espresse nella Relazione illustrativa al Codice del consumo, in particolare, nella parte in cui la stessa riconduce la materia della tutela del consumatore, intesa, essenzialmente come *“disciplina civilistica dei rapporti tra le parti contraenti, sotto lo specifico profilo della*

---

<sup>1</sup> L'articolo 2 dell'indicata legge regionale prevede che le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie spettanti alla nostra Regione in materia di commercio siano delegate ai Comuni.

<sup>2</sup> I contenuti della Relazione riprendono più aspetti del parere del Consiglio di Stato.

<sup>3</sup> Per completezza espositiva, si segnala che l'indicata Relazione fa salve le competenze regionali solo per eventuali iniziative di informazione ed educazione a favore di associazioni, senza poter incidere né sui diritti dei consumatori né sulla disciplina dei loro rapporti precontrattuali con le imprese.

relazione tra parti non uguali, come è quello tra professionista e consumatore, caratterizzato dalla debolezza strutturale di quest'ultimo" nell'ambito materiale dell'"ordinamento civile", di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.

La Corte costituzionale non ha avuto occasione di esprimersi in via principale sulla competenza nelle materie oggetto di disciplina da parte del Codice del consumo se non nella sentenza del 19 luglio 2012, n. 191, ove ha affermato, ancorché come mero *obiter dictum*, che la disciplina del Codice del consumo è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Paiono pertanto sussistere più fattori che inducono a ritenere che la disciplina contenuta nel Codice del consumo rientri nella competenza esclusiva statale, con la conseguenza che, anche quanto a regime sanzionatorio, dovranno applicarsi le disposizioni, ivi contenute, dettate dal legislatore statale e, per quel che in questa sede interessa, l'articolo 12 del D.Lgs. 206/2005, che costituisce norma speciale rispetto alla disciplina contenuta nella legge 689/1981, con la conseguenza che l'autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la conseguente sanzione amministrativa è la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile delegato di Posizione organizzativa  
"Consulenza giuridico – amministrativa agli enti locali"  
dott.ssa Chiara Fabbro